

Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 18 (1946)
Heft: 5

Artikel: La gendarmeria dell'esercito
Autor: Albertoni, Vittorio
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-243195>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

LA GENDARMERIA DELL'ESERCITO

Magg. Vittorio Albertoni

Gli art. 216, 217, 218 del Reg. Servizio 1933 prevedono che il servizio di polizia militare presso le truppe viene effettuato dalla Gendarmeria dell'esercito.

Durante le manovre prima del 1939, gendarmi delle polizie cantonali entravano in servizio, vestendo le proprie uniformi, a disposizione della direzione delle manovre, di regola nella seconda settimana del corso di ripetizione.

Il 27 luglio 1939 il Consiglio federale emanò un'Ordinanza sulla Gendarmeria dell'esercito, stabilendone compiti, attribuzioni, effettivo, subordinazione, reclutamento, istruzione, ecc.

Nel 1939, all'inizio della mobilitazione, essa venne mobilitata con ufficiali, suff. e gend. reclutati presso corpi di polizia dei Cantoni e delle principali città.

Gli effettivi previsti dall'Ordinanza del Consiglio federale erano ben lungi dall'essere sufficienti. Essi comprendevano:

— presso lo Stato Maggiore Es.: Uff. 2 (uff. sup. 1); Suff. 10; Gendarmi 30

— presso gli S.M. di C. A.: Uff. (sup.) 1; Suff. 2; Gend. 8

— presso gli S.M. Div. e Br. mont.: Uff. (cap. o uff. sub.) 1; Suff. 2; Gend. 13

— presso gli S.M. Cdt. Territ.: Uff. 1; Suff. 2; Gend. 10.

Da qui la necessità del reclutamento di elementi idonei, uff., suff. e gend., fra le truppe.

Fu solo verso la fine di ottobre 1939 che, dopo un periodo d'introduzione, comparvero presso gli S.M. i gendarmi es. in grigioverde equipaggiati come le truppe. Susseguenti corsi d'introduzione completarono gli effettivi e costituirono anche una riserva per i servizi imprevisi (internamento, controllo treni, controllo zone fortificate, ecc.).

Corsi di perfezionamento permisero di istruire nuovi elementi in modo completo sui compiti nuovi e delicati e ciò dopo un periodo di prova nei distaccamenti.

Di regola i corsi d'introduzione duravano un mese e comprendevano un vasto programma.

Il Gend. Es. conosce il maneggio e l'uso di tutte le armi automatiche e deve essere all'altezza per l'adempimento dei diversi compiti.

La Gend. Es. ha una via di servizio tecnica e tattica.

I Distaccamenti dipendono:

tecnicamente dal Cdt. Gend. Es. presso la S.M. Es.,

tatticamente e amministrativamente dal rispettivo Cdt. di Unità d'incorporazione.

Compiti.

La Gend. Es. provvede al servizio di polizia militare presso le truppe.

Di regola essa ha i seguenti compiti:

polizia generale,

polizia di sicurezza,

polizia dei costumi.

Le misure generali di polizia consistono in disposizioni di ogni genere e nella sorveglianza di persone ed oggetti, come pure in tutti gli altri provvedimenti di polizia atti a prevenire o scoprire infortuni, contravvenzioni o reati.

Al Gend. Es. che agisce in adempimento dei suoi doveri generali o in esecuzione

di un ordine speciale spettano le stesse competenze riservate a una sentinella (art. 218 R. S.).

Gli ufficiali, i suff. e soldati devono prestare alla Gend. Es. l'aiuto necessario per l'esecuzione del suo compito.

La polizia civile e l'autorità civile sono pure tenute a prestare l'aiuto richiesto.

Nei limiti delle sue competenze, restano riservati i poteri di polizia dei comandanti di S.M. o di unità di fronte ai suoi subordinati.

La Gend. Es. può intervenire direttamente soltanto nel caso in cui non sia stato possibile informare prima il comandante.

In questo caso il gendarme farà rapporto al comandante sulle misure prese, non appena le circostanze lo permetteranno.

La Gend. Es. ha dunque competenze nell'ambito militare e di fronte a civili sottoposti al codice penale militare, come pure di fronte a civili che turbano intenzionalmente l'ordine o il servizio militare, che oppongono resistenza agli ordini o che, con parole, gesti o vie di fatto, rechino ingiurie all'Esercito, alle sue insegne, all'uniforme o ai singoli militari.

Polizia di sicurezza.

Consiste in modo speciale nella vigilanza sulla circolazione delle persone nella zona delle truppe;

— nella vigilanza particolare degli stranieri;

— nella protezione della popolazione civile contro eventuali soperchierie della truppa, requisizioni abusive, atti di violenza, ecc.;

— nell'intervento contro i sedicenti dispersi, scansafatiche, ritardatari, ecc.

Polizia dei costumi e degli stranieri.

Allontanamento od arresto di meretrici, mendicanti, persone sospette o che costituiscono pericolo.

Polizia sanitaria.

Controllo dei generi alimentari e bevande poste in vendita presso la truppa, rispetto alla loro qualità e prezzo.

I Dist. di regola organizzano dei posti (si calcola un posto per ogni Rgt.).

I posti sono fissi o mobili a seconda che la truppa si muove o presta servizio in settore fisso.

Il capoposto di regola prende contatto coi Cdti. di unità.

Il Cdte di unità, di regola, interessa la Gend. Es. come segue:

1. **In casi di poca importanza** il Cdt. di Trp. deve chiamare la Gend. Es.:
 - a) quando l'inchiesta presenta difficoltà,
 - b) quando esiste la possibilità che un caso apparentemente lieve possa svilupparsi in caso grave,
 - c) quando nel caso in questione sono implicati militi di altre unità o civili.
2. La Gend. Es. deve essere avvisata immediatamente **in tutti i casi gravi** in cui il Cdt. di unità si vede costretto ad interessare il Giudice istruttore per una raccolta di prove precauzionali o per l'inizio di un'inchiesta militare preliminare.
3. La chiamata della Gend. Es. non sostituisce e non elimina le proposte del Cdt. di unità al Giudice istruttore, ma tende appunto ad aiutarlo, evitando ritardi e malintesi e prepara il lavoro per il Giudice istruttore che spesso non è in grado di intervenire con la necessaria rapidità.

Perciò è necessario che la Gend. Es. venga chiamata in tutti i casi al più presto possibile. Se il gendarme dell'esercito più vicino non fosse raggiungibile si può rivolgersi al Posto di Comando.

L'assegnazione di un Dist. di Gend. Es. ad ogni S.M. di C. A., Div. e Br. mont. sveltì l'ultimo servizio di mont. e evita il caso di un gendarme di altra lingua, obbligato a lavorare in settori e ambienti che gli sono completamente sconosciuti. I corpi di polizia civile e le truppe ticinesi hanno dato una trentina di ottimi elementi, come si può rilevare dal rapporto sul servizio attivo 39-45 del Cdt. Gend. dell'Esercito.

Nel settore del 3. C. A. durante questo periodo 39-45 prestarono servizio ininterrottamente 5 Distaccamenti: 1 forte Dist. attribuito al Cdo. Ter. 9b agli ordini del Cdt. della Gendarmeria Cantonale, e 4 Dist. di C. A., Div. e Br. agli ordini di un uff. sup. ticinese.

Il rapporto del Cdt. Gend. Es. con istoriato, statistiche e fatti rilevanti ha parole di lode per i servizi resi dai Dist. sopra accennati.

Con la nuova organizzazione la Gend. Es. non subisce mutazioni degne di rilievo. Il servizio di sicurezza nell'esercito prevede, però, altre sezioni di polizia con altri compiti che esamineremo altra volta.

PUBBLICAZIONI

OLTRE LA RETE, Col. Antonio Bolzani. Pag. 256. Fr. 4.—.

È un libro del Col. Antonio Bolzani a cura dell'Istituto Editoriale Ticinese, presentato in veste elegante con una copertina in silografia di Aldo Patocchi.

Un diario, una memoria. Innanzitutto un documento che, nella storia di quest'ultima guerra, e soprattutto nell'ambito del dramma d'Italia, troverà un posto di primo piano.

Quando l'animo degli Italiani, travagliato da serie preoccupazioni, avrà di nuovo riconquistato la tranquillità necessaria per considerare con serenità gli avvenimenti passati, troverà in questo libro materia di meditazione.

Per tutti sarà la documentazione del grandioso episodio della carità elvetica, di cui siamo stati i modesti attori, persuasi di adempiere ad un sacrosanto dovere che liberamente ci siamo imposti e di cui siamo modestamente ma legittimamente fieri.

Gli avvenimenti che vanno dal settem-

bre del 43 al maggio del 45 sono posti in «Oltre la rete» in forma di diario intercalato a bozzetti di colore ed a statistiche che se considerate solo superficialmente possono sembrarci fredde, in realtà hanno un linguaggio estremamente espressivo.

12.028 civili entrati nel Ticino dal settembre 43 al maggio 45 di cui 10.608 italiani. 26.716 militari di cui 22.586 pure italiani. In tutto 38.744 rifugiati: ognuno col suo fardello di pene e di sofferenze, ognuno con la sua storia più o meno triste ed anche più o meno vera. Ma ognuno con qualche cosa da salvare. O la vita, o l'onore o il denaro o l'ambizione o tutto insieme. Spesso per salvare la patria che li ha scacciati, qualche volta per tramare ancora contro di essa. Come li abbiamo trattati? Il libro del Colonnello Antonio Bolzani ce lo dice: « Non dimentichiamo che un giorno verrà in cui si discuteranno i nostri veri o supposti meriti rispetto al grandioso episodio degli internati e rifugiati e bisogna